

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1346-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1970

(V. Stampato n. 1725)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 9 ottobre 1970

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1346 prevede la « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 ».

Alla stipulazione della Convenzione i due Stati sono pervenuti dopo una lunga trattativa effettuata con riunioni miste di esperti delle due parti contraenti precedute da una approfondita elaborazione mediante scambio di documenti e di osservazioni scritte.

Ma, indipendentemente dalla correttezza formale, lo strumento che viene posto al nostro esame merita la nostra approvazione sotto il duplice profilo politico e giuridico.

È indiscutibile infatti l'interesse del nostro paese a intensificare e sviluppare ai fini pacifici i suoi rapporti con i paesi africani e va rilevato al riguardo che la Convenzione assume particolare importanza perchè è la prima convenzione del genere conclusa con un paese dell'Africa settentrionale nella area mediterranea e per la sua completezza può essere considerata un ottimo strumento di collaborazione internazionale.

D'altra parte, sotto il profilo giuridico, va sottolineato il fatto che la Convenzione ha come presupposto la riconferma di principi giuridici fondamentali già validamente affermati nel campo del diritto internazionale e i criteri che la informano hanno già trovato ampia applicazione nelle convenzioni multilaterali del Consiglio d'Europa e in altre convenzioni bilaterali concluse di recente con altri paesi.

La Convenzione è composta di 48 articoli, divisi in modo organico, a seconda della specifica materia che trattano, in 4 titoli.

Il titolo primo, che è composto dagli articoli 1 e 2, oltre alle disposizioni preliminari, sancisce il principio della totale e reciproca parificazione dei cittadini dei due Stati avanti ai Tribunali e vieta ogni limite, imposizione o cauzione in conseguenza della loro qualità di stranieri.

Il titolo secondo, che comprende gli articoli dal 3 al 13, regola la materia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale in genere e in particolare al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrali.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le condizioni in base alle quali le sentenze emesse in uno dei due Stati acquistano valore di cosa giudicata nell'altro Stato e i criteri per stabilire la competenza giurisdizionale tenuto conto del disposto contenuto nell'articolo 797 del Codice di procedura civile e della più evoluta e generale dottrina in tema di diritto internazionale. Gli stessi principi e lo stesso indirizzo sono stati contemplati in tutte le Convenzioni di questa natura concluse precedentemente.

Gli articoli 5-6-7-8-9 stabiliscono le regole da seguirsi per ottenere che le sentenze straniere, rispondenti ai criteri di competenza fissati nella convenzione, siano rese esecutive con gli stessi effetti di una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale nazionale nel territorio dello Stato dove la sentenza straniera deve avere esecuzione.

Gli articoli 10-11 regolano la materia relativa al riconoscimento reciproco delle sentenze arbitrali e delle transazioni giudiziarie e ne determinano le condizioni.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono norme in ordine all'assistenza giuridica gratuita e alla reciproca validità dei certificati di non posidenza al fine di ottenere il gratuito patrocinio.

Il titolo terzo, che comprende gli articoli dal 14 al 35, regola l'assistenza giudiziaria in materia penale, con particolare riguardo alla estradizione, alla comparizione dei testimoni e allo scambio di notizie su sentenze di condanna.

La parte più importante è quella che attiene alla estradizione e nella stessa (articoli 14-32) vengono confermati e ribaditi fondamentali principi giuridici acquisiti sul piano internazionale e che in gran parte sono già contenuti nella Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa che è stata firmata e ratificata dall'Italia.

I citati articoli stabiliscono le forme e i modi per la richiesta dell'extradizione e le

condizioni per la sua concessione. In particolare, le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini se non per delitti punibili con pene edittali superiori ad un anno e per condanne inflitte per un periodo superiore ai sei mesi. L'estradizione non è comunque ammessa per reati politici o inerenti al servizio militare, alle leggi doganali, cambiarie e fiscali. L'articolo 20 stabilisce, tassativamente, i casi in cui l'estradizione sarà rifiutata e cioè:

a) se il reato è stato commesso nello Stato richiesto;

b) se il reato è stato definitivamente giudicato in quest'ultimo;

c) se si è verificata la prescrizione dell'azione o della pena;

d) se il reato è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero a quest'ultimo e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza la persecuzione del reato stesso fuori del suo territorio se commesso da uno straniero;

e) se il reato è oggetto di processo nello Stato richiesto o è stato giudicato in un terzo Stato.

Le formalità procedurali per la richiesta, la concessione e l'esecuzione dell'estradizione sono stabilite negli articoli dal 21 al 32.

Gli articoli 33-34 regolano la materia della comparizione dei testimoni in materia pe-

nale e l'articolo 35 riguarda l'obbligo fra gli Stati contraenti dello scambio di notizie su sentenze di condanna.

Il titolo quarto, che comprende gli articoli dal 36 al 49, regola l'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale per gli atti comuni, come per esempio la notifica per via diplomatica di atti giudiziari ed extragiudiziari ai cittadini di uno Stato residenti nel territorio dell'altro e le condizioni per la loro esecuzione e validità, e stabilisce le norme per la trasmissione ed esecuzione di Commissioni rogatorie.

Le disposizioni finali, che comprendono gli articoli 46-47-48 stabiliscono l'obbligo reciproco di informazioni e comunicazioni di leggi, la decorrenza dell'applicazione della convenzione, la modalità della sua ratifica e dello scambio dei relativi strumenti.

La Convenzione tra l'Italia e la Tunisia, che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, merita la sua definitiva ratifica con il voto positivo del Senato (come con parere unanime si è espressa la competente Commissione per gli affari esteri), perchè essa, oltre ad essere corrispondente ai principi che informano il moderno diritto internazionale, offre un valido strumento di cooperazione fra i paesi contraenti, destinati a sviluppare e rafforzare i rapporti esistenti.

ALBERTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione conclusa a Roma il 15 novembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della Convenzione stessa.